

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori** 1
- Regolamento (CEE) n. 669/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 670/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 671/93 della Commissione, del 23 marzo 1993, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 8
- Regolamento (CEE) n. 672/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 673/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1992/93** 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 674/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole** 15
- Regolamento (CEE) n. 675/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 17
- Regolamento (CEE) n. 676/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92 19

Regolamento (CEE) n. 677/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	21
Regolamento (CEE) n. 678/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92	23
Regolamento (CEE) n. 679/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	24
Regolamento (CEE) n. 680/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

93/171/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1993, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi**
- 26
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi
- 27
- * **Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia relativo all'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi**
- 29

Commissione

93/172/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all'articolo 6 della direttiva 88/599/CEE nel settore dei trasporti su strada**
 - 30
- 93/173/CEE :
- * **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello del formulario previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**
 - 33

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2849/92 del Consiglio, del 28 settembre 1992, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU n. L 286 dell'1.10.1992)**
- 36
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU n. L 364 del 12.12.1992)**
- 36
- * **Rettifica della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17.12.1992)**
- 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 668/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del 7 maggio 1990, concernente misure relative all'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori⁽⁶⁾;

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che allo scadere dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/90 il sistema di limiti di garanzia per la campagna 1992/1993 ha nuovamente avuto, in modo automatico, i suoi effetti; che è quindi preferibile, tenuto conto della situazione del settore, ripristinare a decorrere dalla campagna 1993/1994 il regime di limitazione della concessione dell'aiuto;

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

considerando che occorre fissare per ciascuno Stato membro produttore le quantità di pomodori freschi che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione; che, tenuto conto dell'obiettivo di produzione e della situazione del mercato, è opportuno fissare tali quantitativi agli stessi livelli applicati per la campagna 1991/1992;

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che è opportuno ripartire dette quantità di pomodori freschi fra le imprese di trasformazione in base alle quantità totali da esse trasformate nelle ultime tre campagne precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 989/84⁽⁵⁾ il Consiglio ha instaurato, a decorrere dalla campagna 1985/1986, un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che è stato inoltre necessario, a decorrere dalla campagna 1985/1986, limitare la concessione dell'aiuto negli Stati membri produttori a determinate quantità di pomodori freschi destinati alla trasformazione; che tale regime di limitazione è stato prorogato da ultimo, per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, con il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio,

considerando che le imprese che hanno cominciato la loro attività dopo l'inizio della seconda campagna precedente quella per la quale è fissato l'aiuto hanno beneficiato solo parzialmente del regime d'aiuto alla produzione; che è opportuno, con il nuovo regime, concedere loro una quota basata su un periodo di riferimento appropriato; che, per consentire una certa evoluzione delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).

⁽²⁾ GU n. C 328 del 12. 12. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere reso il 24 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25).

⁽⁶⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

una percentuale delle quantità globali assegnate in ciascuno Stato membro alle imprese che iniziano una produzione durante la campagna per la quale è fissato l'aiuto; che, tenuto conto della limitatezza delle quantità disponibili, è opportuno assegnarne solo alle imprese che offrono garanzie di efficacia e di durabilità;

zione; che è quindi opportuno trarne le conseguenze per tutte le imprese interessate fino alla campagna 1995/1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che, per evitare, nella campagna 1992/1993 e sotto il regime dei limiti di garanzia, che le imprese di trasformazione aumentino la produzione in previsione del regime di limitazione dell'aiuto, di cui la Comunità aveva annunciato la reintroduzione nella campagna 1993/1994, la Comunità ha simultaneamente previsto che le quantità prodotte nel 1992/1993 non sarebbero state prese in considerazione per l'applicazione delle regole di ripartizione dei limiti nazionali fra le imprese di trasforma-

Articolo 1

1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata, per l'insieme delle imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, alle quantità di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dalle seguenti quantità, espresse in tonnellate di pomodori freschi:

Insieme delle imprese situate in	Concentrati di pomodori	Pomodori pelati interi in conserva	Altri prodotti a base di pomodori
Spagna	550 000	240 000	177 050
Francia	278 691	73 628	40 087
Grecia	967 003	25 000	21 593
Italia	1 655 000	1 185 000	453 998
Portogallo	832 945	19 600	42 192
Germania	33 700	—	1 300

2. Fatto salvo il paragrafo 3, le quantità di cui al paragrafo 1 sono ripartite dagli Stati membri fra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media delle quantità realmente prodotte da ciascuna di esse nelle tre campagne di commercializzazione precedenti quella per la quale è fissato l'aiuto.

Su richiesta dell'impresa interessata, le competenti autorità dello Stato membro autorizzano una sola delle tre possibilità di trasferimento seguenti:

- un trasferimento, nei limiti del 25 %, delle quantità di pomodori pelati, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati di pomodori e altri prodotti a base di pomodori;
- un trasferimento, nei limiti del 5 %, delle quantità di concentrati di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per gli altri prodotti;
- un trasferimento, nei limiti del 5 %, delle quantità previste per gli altri prodotti a base di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto:

- a) le imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività nelle due campagne precedenti quella per la quale è fissato l'aiuto beneficiano di una quota calcolata in base alla media delle quantità prodotte durante le stesse campagne;
- b) le imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna precedente quella per la quale è fissato l'aiuto beneficiano di una quota corrispondente alle quantità trasformate durante tale campagna;
- c) le imprese di trasformazione che iniziano, durante la campagna per la quale è fissato l'aiuto, la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodori menzionati al paragrafo 1 beneficiano dell'aiuto alla produzione alle condizioni appresso indicate, purché offrano, previo accertamento delle competenti autorità, garanzie sufficienti circa l'efficacia e la durabilità della loro attività.

Gli Stati membri produttori riservano il 2 % delle quantità totali fissate per ciascun gruppo di prodotti finiti per l'assegnazione di una quota alle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata a ciascuna impresa non può superare la capacità di trasformazione della medesima, diminuita del 30 %.

4. Qualora la totalità dei quantitativi di cui al paragrafo 1 non sia stata assegnata, la quantità residua viene equamente ripartita fra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenuto conto, in particolare, delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.

Articolo 2

Nelle prime tre campagne di applicazione del presente regolamento e in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le quantità prodotte nella campagna 1992/1993 non sono prese in considerazione per il calcolo della media delle quantità prodotte. Conseguentemente, l'articolo 1, para-

grafo 3, lettera c) è applicabile anche alle imprese che hanno iniziato l'attività durante la campagna 1992/1993.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86. Esse comprendono, in particolare, le norme applicabili in caso di fusione e alienazione di imprese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

REGOLAMENTO (CEE) N. 669/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	175,55 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	143,22
1001 90 99	143,22 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	150,45 ⁽⁶⁾
1003 00 10	134,41
1003 00 20	134,41
1003 00 80	134,41 ⁽¹¹⁾
1004 00 00	115,48
1005 10 90	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	145,54 ⁽⁴⁾
1008 10 00	48,34 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	86,13 ⁽⁴⁾
1008 30 00	49,08 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	49,08
1101 00 00	213,19 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	223,31 ⁽⁸⁾
1103 11 30	284,33 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 50	284,33 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	228,93 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 670/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23

marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,66	0,66	0,66
1001 90 99	0	0,66	0,66	0,66
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,93	0,93	0,93

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	1,17	1,17	1,17	1,17
1107 10 19	0	0,88	0,88	0,88	0,88
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 671/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 1993****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata ;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	38,86	1 554	290,33	75,44	257,54	10 257	31,14	73 077	84,79	30,93
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	84,92	3 396	634,41	164,86	562,76	22 412	68,04	159 679	185,28	67,58
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	23,63	945	176,53	45,87	156,59	6 236	18,93	44 432	51,55	18,80
1.40	0703 20 00	Agli	167,79	6 710	1 253,46	325,73	1 111,90	44 283	134,44	315 494	366,09	133,53
1.50	ex 0703 90 00	Porri	30,17	1 206	225,38	58,57	199,92	7 962	24,17	56 728	65,82	24,01
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	31,38	1 265	239,40	61,47	210,09	8 126	23,42	54 525	69,15	25,05
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	118,42	4 735	884,63	229,88	784,72	31 252	94,88	222 658	258,36	94,24
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	69,57	2 782	519,76	135,07	461,06	18 362	55,75	130 824	151,80	55,37
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	147,72	5 907	1 103,51	286,76	978,89	38 985	118,36	277 752	322,29	117,56
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	35,09	1 403	262,16	68,12	232,55	9 261	28,11	65 985	76,56	27,92
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	89,93	3 596	671,80	174,58	595,93	23 733	72,05	169 091	196,21	71,57
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	45,99	1 839	343,61	89,29	304,80	12 139	36,85	86 486	100,35	36,60
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	270,43	10 814	2 020,18	524,98	1 792,02	71 369	216,68	508 474	590,02	215,21
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	243,05	9 719	1 815,65	471,83	1 610,59	64 144	194,74	456 994	530,28	193,43
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Phaseolus</i> Ssp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi)	298,16	11 924	2 227,37	578,82	1 975,82	78 689	238,91	560 624	650,53	237,29
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	109,03	4 360	814,54	211,67	722,54	28 776	87,36	205 018	237,89	86,77
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	572,83	22 908	4 279,19	1 112,02	3 795,91	151 177	458,99	1 077 061	1 249,80	455,88
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	526,03	21 024	3 913,81	1 020,70	3 455,29	137 215	418,45	976 186	1 149,14	431,29
1.210	0709 30 00	Melanzane	122,88	4 914	917,98	238,55	814,30	32 430	98,46	231 053	268,11	97,79
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i>)	47,14	1 885	352,18	91,52	312,40	12 442	37,77	88 643	102,86	37,51
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	1 419,0	57 401	10 720,9	2 789,11	9 463,39	362 312	1 059,4	2 384 427	3 138,97	1 157,8
1.240	0709 60 10	Peperoni	204,58	8 181	1 528,28	397,15	1 355,68	53 991	163,92	384 665	446,35	162,81
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	38,41	1 614	304,72	78,38	267,79	8 982	29,39	59 164	88,32	27,15
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4 174	781,50	202,59	690,51	22 594	75,77	151 536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	42,79	1 711	319,67	83,07	283,56	11 293	34,28	80 460	93,36	34,05
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	50,24	2 009	375,34	97,54	332,95	13 260	40,26	94 473	109,62	39,98
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	129,09	5 162	964,33	250,60	855,42	34 068	103,43	242 721	281,64	102,73

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	164,21	6 567	1 226,74	318,79	1 088,19	43 338	131,58	308 767	358,28	130,69
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	41,29	1 651	308,47	80,16	273,63	10 897	33,08	77 642	90,09	32,86
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	30,19	1 207	225,54	58,61	200,07	7 968	24,19	56 769	65,87	24,02
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	22,84	913	170,67	44,35	151,40	6 029	18,30	42 959	49,84	18,18
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	113,60	4 543	848,61	220,52	752,77	29 980	91,02	213 594	247,85	90,40
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	48,36	1 934	361,32	93,89	320,51	12 764	38,75	90 943	105,52	38,49
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	48,84	1 953	364,84	94,81	323,64	12 889	39,13	91 831	106,55	38,86
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	59,21	2 368	442,34	114,95	392,38	15 627	47,44	111 336	129,19	47,12
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	37,67	1 506	281,41	73,13	249,63	9 942	30,18	70 831	82,19	29,98
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	155,37	6 213	1 160,66	301,61	1 029,58	41 004	124,49	292 135	338,98	123,65
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	27,09	1 083	202,43	52,60	179,57	7 151	21,71	50 953	59,12	21,56
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	58,48	2 339	436,91	113,54	387,57	15 435	46,86	109 970	127,60	46,54
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	142,95	5 717	1 067,92	277,51	947,31	37 728	114,54	268 793	311,90	113,77
2.110	0807 10 10	Cocomeri	67,00	2 679	500,53	130,07	444,00	17 683	53,68	125 984	146,18	53,32
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	64,24	2 569	479,91	124,71	425,71	16 954	51,47	120 793	140,16	51,12
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	149,63	5 984	1 117,84	290,49	991,59	39 491	119,90	281 357	326,48	119,08
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	63,87	2 554	477,12	123,98	423,23	16 856	51,17	120 090	139,35	50,83
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	116,86	4 673	872,96	226,85	774,37	30 840	93,63	219 723	254,96	93,00
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	61,88	2 474	462,25	120,12	410,05	16 330	49,58	116 348	135,00	49,24
2.150	0809 10 00	Albicocche	149,80	6 026	1 116,94	292,34	987,82	39 062	120,27	269 535	328,97	121,69
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	131,05	5 272	977,14	255,75	864,18	34 173	105,21	235 798	287,79	106,46
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	115,28	4 610	861,23	223,80	763,97	30 426	92,37	216 771	251,53	91,75

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£IrI	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	188,11	7 522	1 405,24	365,17	1 246,54	49 645	150,72	353 697	410,42	149,70
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	151,51	6 059	1 131,87	294,13	1 004,04	39 987	121,40	284 889	330,58	120,58
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	255,09	10 201	1 905,60	495,20	1 690,38	67 321	204,39	479 634	556,56	203,01
2.205	0810 20 10	Lamponi	874,28	34 963	6 531,10	1 697,22	5 793,49	230 734	700,53	1 643 861	1 907,51	695,79
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	161,42	6 779	1 268,11	329,16	1 111,99	40 501	123,65	249 172	371,08	116,29
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	44,72	1 799	333,48	87,28	294,93	11 662	35,90	80 473	98,21	36,33
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	102,73	4 108	767,46	199,44	680,79	27 113	82,31	193 169	224,15	81,76
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	104,54	4 182	779,04	203,11	689,47	27 428	83,57	193 140	228,34	84,71
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	78,61	3 143	587,26	152,61	520,94	20 747	62,99	147 812	171,51	62,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 672/93 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 614/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 658/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 614/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 614/93, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 70 del 23. 3. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (°)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	33,19 (°)
1701 11 90 910	30,03 (°)
1701 11 90 950	(°)
1701 12 90 100	33,19 (°)
1701 12 90 910	30,03 (°)
1701 12 90 950	(°)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3608
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	36,08
1701 99 10 910	35,90
1701 99 10 950	35,90
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3608

(°) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(°) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(°) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 673/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale limitazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, aggravata dal calo dei prezzi di intervento conseguenti all'attuazione della riforma nel settore dei cereali, è tale da incoraggiare gli operatori ad offrire ingenti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di aprile nei paesi meridionali e alla fine del mese di maggio nei paesi settentrionali, quantitativi per i quali esistono ancora alcune possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che si può ovviare a tale situazione offrendo una possibilità di acquisto all'intervento di questi cereali nel corso del mese di maggio e del mese di giugno 1993;

considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2486/92⁽³⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti tra il 1° maggio e il 30 giugno 1993.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁴⁾, fissato per la campagna 1992/93, aumentato di sette maggiorazioni mensili, espresso in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo in vigore il 31 maggio 1993.

3. Salve le disposizioni del paragrafo 2, l'acquisto è eseguito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna dei quantitativi di granturco o sorgo offerti all'intervento nel quadro del presente regolamento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 674/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 197/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 28 marzo 1993; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni, un periodo I; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire rispettivamente un periodo I e III, per i pomodori, un periodo II e III per le fragole e un periodo II per i carciofi fino al 2 maggio 1993; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al

controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92⁽⁹⁾, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 90, i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10 e i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

sono determinati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comu-

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 105.

⁽⁸⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6.

nitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al

periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 29 marzo e il 2 maggio 1993

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Fragole	0810 10 90	29. 3 - 4. 4. 1993 : 14 000	II
		5. 4 - 11. 4. 1993 : 16 400	II
		12. 4 - 18. 4. 1993 : 17 900	III
		19. 4 - 25. 4. 1993 : 17 900	III
		26. 4 - 2. 5. 1993 : 18 400	III
Pomodori	0702 00 10	29. 3 - 31. 3. 1993 : —	I
		1. 4 - 4. 4. 1993 : 10 400	III
		5. 4 - 11. 4. 1993 : 15 500	III
		12. 4 - 18. 4. 1993 : 8 100	III
		19. 4 - 25. 4. 1993 : 6 900	III
Carciofi	0709 10 00	26. 4 - 2. 5. 1993 : 5 800	III
		29. 3 - 4. 4. 1993 : 1 300	II
		5. 4 - 11. 4. 1993 : 1 600	II
		12. 4 - 18. 4. 1993 : 1 200	II
		19. 4 - 25. 4. 1993 : 4 600	II
		26. 4 - 2. 5. 1993 : 4 600	II

REGOLAMENTO (CEE) N. 675/93 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 1993
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 ⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	35,00
1509 10 90 900	60,00
1509 90 00 100	45,00
1509 90 00 900	72,00
1510 00 90 100	5,00
1510 00 90 900	32,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 676/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3143/92 della Commissione⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3143/92 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la nona gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	38,85
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	48,90
1509 90 00 900	76,00
1510 00 90 100	8,45
1510 00 90 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 modificato.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/93 (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48).

REGOLAMENTO (CEE) N. 677/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 666/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
1701 11 10	34,51 (*)
1701 11 90	34,51 (*)
1701 12 10	34,51 (*)
1701 12 90	34,51 (*)
1701 91 00	43,21
1701 99 10	43,21
1701 99 90	43,21 (†)

(*) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(†) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(‡) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 678/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/93⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3534/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,686 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 679/93 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 93/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 622/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 93/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,36 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 680/93 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 1993
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3868/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 573/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3868/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 68,667 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 24.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1993

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi

(93/171/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi.

vista la raccomandazione della Commissione,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi⁽¹⁾, firmato il 22 marzo 1989, in appresso denominato « accordo sugli scambi reciproci di formaggi », ha fissato soltanto per il periodo 1989-1991 i contingenti tariffari rispettivi che la Comunità e la Norvegia devono aprire; che a seguito di un accordo in forma di scambio di lettere tra le parti contraenti⁽²⁾ tali contingenti sono stati prorogati invariati per il 1992; che pertanto è opportuno fissare i contingenti applicabili dal 1° gennaio 1993, fatte salve le disposizioni dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia nei settori dell'agricoltura e della pesca, firmato il 14 luglio 1986 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽³⁾;

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

considerando che la Commissione ha tenuto consultazioni in merito con la Norvegia, a seguito delle quali si è pervenuti ad un accordo,

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 80.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

mi riferisco alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia conformemente al paragrafo 7 dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 22 marzo 1989.

Ho l'onore di confermarLe che si è giunti a convenire quanto segue :

- 1) per il 1993 i quantitativi di formaggi e i dazi all'importazione fissati nel suddetto accordo sono mantenuti invariati, fatte salve le disposizioni dell'accordo firmato il 14 luglio 1986 tra la Comunità e la Norvegia a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo ;
- 2) nel secondo semestre 1993 avranno luogo, se necessario, consultazioni per determinare i quantitativi e i dazi all'importazione applicabili per gli anni successivi.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ... , l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. Lettera della Norvegia

Signor . . . ,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua pregiata lettera in data odierna, così redatta :

« Mi riferisco alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia conformemente al paragrafo 7 dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 22 marzo 1989.

Ho l'onore di confermarLe che si è giunti a convenire quanto segue :

- 1) per il 1993 i quantitativi di formaggi e i dazi all'importazione fissati nel suddetto accordo sono mantenuti invariati, fatte salve le disposizioni dell'accordo firmato il 14 luglio 1986 tra la Comunità e la Norvegia a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo ;
- 2) nel secondo semestre 1993 avranno luogo, se necessario, consultazioni per determinare i quantitativi e i dazi all'importazione applicabili per gli anni successivi.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. »

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Governo
del Regno di Norvegia*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia relativo all'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi

Dato che la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere ⁽¹⁾ tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia relativo all'adeguamento dell'accordo ⁽²⁾ sugli scambi reciproci di formaggi è avvenuta il 16 marzo 1993, detto accordo entra in vigore a questa stessa data.

⁽¹⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 53.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all'articolo 6 della direttiva 88/599/CEE nel settore dei trasporti su strada

(93/172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

di concerto con gli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/599/CEE,

considerando che è opportuno stabilire il formulario unificato previsto all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/599/CEE che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare al fine di un regolare scambio di informazioni nel quadro della reciproca assistenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il formulario unificato previsto all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/599/CEE è stabilito in conformità del modello riprodotto nell'allegato della presente decisione.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro utilizzano il formulario unificato a decorrere dal 1° aprile 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 55.

ALLEGATO

Modello di formulario unificato per lo scambio di informazioni concernenti le infrazioni e le sanzioni

(articolo 6 della direttiva 88/599/CEE del Consiglio)

1. INFRAZIONI COMMESSE DA TRASPORTATORI NON RESIDENTI E SANZIONI IRROGATE

STATO :

ANNO :

Nome ed indirizzo dell'impresa	Nome del conduttore	Targa del veicolo	Data del verbale	Luogo dell'infrazione	Autore del processo verbale	Infrazioni ai regolamenti (CEE) n.		Sanzione irrogata [o irrogabile (*)]	Osservazioni
						3820/85	3821/85		

(*) Per i casi in cui, alla data dell'invio del presente elenco, non fosse ancora stata presa una decisione.

2. SEGUITO DATO NELLO STATO D'ORIGINE ALLE INFRAZIONI COMMESSE DA CITTADINI NAZIONALI NEL TERRITORIO DI ALTRI STATI MEMBRI

STATO : ANNO :

Nome e indirizzo dell'impresa	Nome del conducente	Targa del veicolo	Data di ricevimento della pratica	Data e luogo dell'infrazione	Infrazioni ai regolamenti (CEE) n.		Sanzione		Osservazioni
					3820/85	3821/85	A nel paese dove ha avuto luogo l'infrazione	B nel paese d'origine del contravventore	

Persona responsabile della presente comunicazione :

Cognome : Nome :

Qualifica :

Indirizzo amministrativo :

Telefono :

Data : Firma :

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che stabilisce il modello del formulario previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(93/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

previa consultazione degli Stati membri in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che è opportuno stabilire il modello del formulario previsto all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3820/85 in base al quale gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni due anni, le informazioni necessarie all'elaborazione di una relazione sull'attuazione delle norme comuni e sull'evoluzione dei settori considerati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formulario previsto all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è stabilito conformemente al modello che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Modello del formulario in base al quale gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione concernente l'attuazione da parte degli Stati membri del regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85], nonché l'evoluzione dei settori considerati

1. PERIODO DI RIFERIMENTO

[Articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85]

Periodo : dal

al

2. CALCOLO DEL CONTROLLO MINIMO DA EFFETTUARE

(Articolo 2 della direttiva 88/599/CEE)

- a) Numero di giorni di lavoro effettuati per conducente nel corso del periodo di riferimento
- b) Numero totale di veicoli soggetti al regolamento (CEE) n. 3820/85
- c) Numero totale di giorni lavorati [a) × b)]
- d) Controllo minimo [1 % di c)]

3. CONTROLLI

3.1. Numero di conducenti controllati su strada

	CEE		Paesi terzi
	Nazionali	Altri Stati membri	
a) trasporto di persone
b) trasporto di merci
c) valore globale (nel caso in cui non si possa fare la distinzione tra persone e merci)

3.2. Numero di conducenti controllati presso i locali delle imprese

- a) trasporto di persone
- b) trasporto di merci
- c) trasporto per conto proprio
- d) trasporto per conto terzi

3.3. Numero di giorni di lavoro controllati su strada

	CEE		Paesi terzi
	Nazionali	Altri Stati membri	
a) trasporto di persone
b) trasporto di merci
c) valore globale (nel caso in cui non si possa fare la distinzione tra persone e merci)

3.4. Numero di giorni di lavoro controllati presso i locali delle imprese

- a) trasporto di persone
- b) trasporto di merci
- c) trasporto per conto proprio
- d) trasporto per conto terzi

4. INFRAZIONI — NUMERO DI INFRAZIONI ACCERTATE CON PROCESSI VERBALI (PV)
[Regolamento (CEE) n. 3820/85]

Articolo	Tipo di infrazione	Persone			Merci		
		Nazionali	CEE	Paesi terzi	Nazionali	CEE	Paesi terzi
6	Periodi di guida — periodo di guida giornaliero — massimo 6 giorni — 2 settimane consecutive						
7	Interruzioni — guida per un periodo superiore alle 4 ore e mezzo senza interruzione — interruzioni troppo brevi						
8	Periodi di riposo — giornaliero — settimanale						
14	Orario e registro di servizio — mancanza — utilizzazione scorretta				(¹)	(¹)	(¹)
Totale							

(¹) Non applicabile.

5. INIZIATIVE NAZIONALI

- Regolamentari
- Amministrative
- Altre

6. SANZIONI

6.1. Tabelle

6.2. Modifiche

- Data delle ultime modifiche
- Riferimenti amministrativi o legislativi

7. CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI ANCHE SU QUALSIASI EVOLUZIONE RICONTRATA NEI SETTORI CONSIDERATI

Persona responsabile della redazione della presente relazione:

Cognome : Nome :

Qualifica :

Indirizzo amministrativo :

Telefono :

Data :

Firma :

RETTIFICHE

Rettificazione del regolamento (CEE) n. 2849/92 del Consiglio, del 28 settembre 1992, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 286 del 1° ottobre 1992)

Pagina 7, considerando 52:

anziché: «... entro 90 giorni dalla consegna,»

leggi: «... entro 180 giorni dalla spedizione,»

Pagina 7, articolo 1, paragrafo 4, primo comma:

anziché: «... entro 90 giorni dalla consegna,»

leggi: «... entro 180 giorni dalla spedizione,»

Rettificazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 364 del 12 dicembre 1992)

Titolo, terzo e quarto considerando:

anziché: «... fra Stati membri...»,

leggi: «... all'interno degli Stati membri...».

Articolo 2, punto 1, lettera b):

anziché: «... nonché le attrezzature...»,

leggi: «... e le attrezzature...».

Articolo 2, punto 5, primo trattino:

anziché: «— tali da provocare...»,

leggi: «— tali da poter provocare...».

Articolo 6, paragrafo 2:

anziché: «... tra le isole...»,

leggi: «... da, tra e verso le isole...».

Rettificazione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 368 del 17 dicembre 1992)

Pagina 39, articolo 1, secondo comma:

anziché: «... allorché questo percorso non supera i 100 km in linea d'aria...»,

leggi: «... allorché questo percorso supera i 100 km in linea d'aria...».